

**Impiegato con uso VDT**

NOME AZIENDA		
GAMMA SERVIZI S.C.		

SEDE LEGALE		
COMUNE	CAP	PROVINCIA
Via Filippo Turati, 38 Milano	20121	MI

RIFERIMENTI PER TUTTE LE UNITA' PRODUTTIVE			
COMUNE		CAP	PROVINCIA
Alessandria		15121	AL
TELEFONO	E-MAIL	Sedi corriere espresso	Via U. Giordano, 20/22
0131 348443	personale@gamma-servizi.net		

P.I.

C.F.

Decreto 2 settembre 2021
In riferimento all'allegato 3 attività di livello 2, come precisato alla lett. a) punto 1 paragrafo 3.2.3 si stabilisce la classificazione del rischio di incendio di tutti i luoghi di lavoro come <b>Attività di livello 2</b>

Decreto 15 luglio 2003 n. 388
In riferimento all'art. 1, comma 2 del Decreto 15 luglio 2003 n. 388 recante disposizioni sul Pronto Soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15 si identifica l'azienda, vista la tipologia di attività svolta, il numero di lavoratori occupati e gli indici infortunistici INAIL di inabilità permanente, come appartenente al <b>gruppo B</b>

FIGURA	NOMINATIVO
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione	<b>Pier Paolo Pasino</b>
Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza	<b>Mauro Aceto</b>
Medico Competente	<b>Roberto Repetto</b>

## DEFINIZIONI

### **Pericolo**

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente la potenzialità di causare danni

- Elettrica
- termica
- fisica
- meccanica
- chimica / sostanze
- ambientale
- biologica / organizzativa
- ecc.

### **Rischio**

Probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un determinato fattore.

**Pericolo**  **Rischio**

La trasformazione di un pericolo in un rischio dipende dalla probabilità che l'evento incidentale si manifesti e che le sue conseguenze colpiscano la persona esposta a quel pericolo.

### **Rischio per la Sicurezza**

Evento facilmente percettibile e di comune comprensione perché l'infortunio che consegue al rischio compare subito dopo l'esposizione al rischio ed è evidente a tutti.

### **Infortunio**

Evento che determina danno alla persona e che si verifica per ragioni di lavoro, in un periodo breve di tempo.

### **Rischio per la salute**

Evento difficilmente percettibile e di difficile comprensione perché la malattia professionale che consegue al rischio compare dopo anni di esposizione al rischio ed non è evidente a tutti.

### **Malattia Professionale**

Evento che determina danno alla persona e che si verifica per ragioni di lavoro in un periodo diluito nel tempo.

**Istruzioni attività d'ufficio (impiegato amministrativo e commerciale)**

Arieggiare frequentemente i locali al fine di assicurare un adeguato ricambio dell'aria ed il mantenimento di un microclima soddisfacente per temperatura, umidità e velocità dell'aria.

Utilizzare sistemi di schermatura della luce naturale al fine di evitare abbagliamenti agli operatori nelle loro postazioni di lavoro.

Evitare di sovraccaricare i ripiani tenendo conto della portata degli stessi. Non collocare il materiale in posizione instabile. Divieto di fumo. Negli ambienti di lavoro è vietato fumare ai sensi dell'art. 51 della Legge del 16 Gennaio 2003 n. 3.

Utilizzare utensili da taglio sicuri (es. forbici con punte arrotondate, coltelli a lama protetta). Le taglierine manuali possono essere pericolose se usate con imperizia. Non utilizzare taglierine sprovviste della protezione della lama. Usare le necessarie cautele e segnalare al preposto l'eventuale danneggiamento della protezione della lama.

Evitare di sostare in prossimità della fotocopiatrice/stampante laser quando questa sia usata intensamente, aerare il locale.

Evitare di azionare la fotocopiatrice con il coperchio superiore aperto per evitare affaticamenti o danni alla vista. Prima di effettuare operazioni sulle parti interne della macchina, ad esempio per rimuovere un foglio inceppato, togliere l'alimentazione agendo sull'interruttore (le macchine recenti hanno comunque dispositivi che tolgono la tensione all'apertura degli sportelli), facendo attenzione alle parti che raggiungono elevate temperature. Osservare sempre tutte le indicazioni presenti sulla macchina e leggere il libretto d'uso e manutenzione. Segnalare anomalie di funzionamento al fine di richiedere l'intervento di manutenzione ovvero per il disinserimento della macchina.

Gli apparecchi elettrici possono essere fonte di pericolo di folgorazione. Segnalare immediatamente danneggiamenti evidenti e cattivo stato di manutenzione di impianti o parti di impianto o di macchine, come fili scoperti, prese rotte/guaste, spine danneggiate, ecc., evitando di intervenire personalmente nelle riparazioni. In caso di evidente pericolo è necessario disattivare l'impianto o parte di impianto e/o segnalare l'anomalia (tramite cartelli) in modo che gli altri lavoratori possano evitare l'esposizione al pericolo. È vietato utilizzare apparecchiature elettriche (stufe, etc) non fornite dalla società, in quanto possono non essere sufficientemente sicure oppure idonee all'impianto elettrico esistente.

Rischi delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 151/2001 non evidenzia per il personale femminile, generalmente impiegato in attività di ufficio o ad esse equiparate, pericoli costituiti da lavori faticosi, pericolosi e insalubri vietati di cui all'allegato A e B di detto decreto o a lavori pericolosi regolamentati di cui all'Allegato C di detto decreto. Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino 7 mesi dopo il parto devono comunque informare il proprio Responsabile e la Direzione del Personale circa lo stato di lavoratrice madre.

**Istruzioni guida dei veicoli (impiegato commerciale)**

I viaggi effettuati sono, in genere a corto raggio per effettuare per visitare la clientela.

Nel caso si debbano effettuare viaggi di lunga percorrenza,

I conducenti sono responsabili della verifica della avvenuta gestione della manutenzione ordinaria del mezzo, seppure siano esenti da qualunque tipo di intervento sulla meccanica ai veicoli, da effettuare esclusivamente in autofficine d'appoggio convenzionate. Sono a cura degli autisti le operazioni di:

- Rifornimento carburante
- Ricarica dei veicoli elettrici
- Controllo dei livelli
- Controllo delle condizioni generali del veicolo

Inoltre ogni lavoratore dovrà avere a bordo idonea documentazione da esibire in caso di controlli delle autorità:

- Patente di guida in corso di validità
- Carta di circolazione con **revisione periodica** regolare. Questa operazione è obbligatoria **dopo 4 anni dalla prima immatricolazione** entro il mese di rilascio della carta di circolazione e, successivamente, **ogni 2 anni** entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l'ultima revisione.
- Certificato di assicurazione valido.

Per i lavoratori in smart working si rimanda all'informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio 2017 n. 81).

**Istruzioni per la ricarica dei veicoli elettrici (per informazioni più dettagliate si rimanda a “Procedura di sicurezza ricarica veicoli elettrici”).**

- Obbligo di ispezionare a vista il cavo di alimentazione prima di ciascun utilizzo e segnalare eventuali anomalie e danneggiamenti visibili
- Apertura della presa per la ricarica
- La presa per la ricarica si trova sul lato sinistro della Tesla Model 3, dietro la portiera e appartiene al gruppo ottico delle luci posteriori. Prima di eseguire la carica, parcheggiare la Tesla Model 3 per verificare che il cavo di ricarica arrivi facilmente alla presa. Non si possono utilizzare prolunghe, adattatori e riduzioni per la ricarica, che non siano previsti dal costruttore ed accertarsi che il cavo non sia tirato per altre tipologie di veicolo seguire le indicazioni del costruttore.
- Con la Tesla Model 3 sbloccata (o un telefono autenticato nel raggio utile) e la marcia di stazionamento selezionata, premere e rilasciare il pulsante posto sul cavo di ricarica Tesla per aprire lo sportellino della presa per la ricarica.
- Inserire la spina nell'apposita presa e al termine della ricarica disinserirla prima di risalire sul veicolo.

**Il rischio di “thermal runaway” nelle auto elettriche**

I veicoli elettrici sono sostanzialmente sicuri e il rischio che si verifichino delle criticità mentre sono normalmente in moto è molto basso e non certo superiore a quello delle automobili a motore tradizionale. Pur tuttavia negli anni si sono verificati alcuni casi – percentualmente peraltro non significativi – in cui automobili alimentate a batterie si sono incendiate. Tale fenomeno prende il nome di “thermal runaway” e potrebbe rappresentare un rischio incendio per i veicoli elettrici.

In pratica, con riferimento gli autoveicoli che montano batterie agli ioni di litio, potrebbe crearsi uno squilibrio termico nella batteria che determina un aumento incontrollato e inarrestabile della temperatura. Una reazione a catena che porta prima alla combustione e poi a uno scoppio della batteria stessa. Ovviamente si parla di casi del tutto eccezionali.

Le condizioni anomale che determinano un “thermal runaway” possono essere riconducibili a tre fattori:

- problemi elettrici, derivanti dall'uso di materiali di fabbricazione non idonei;
- surriscaldamento o sovraccarica della batteria;
- urti meccanici.

Gli urti meccanici determinano la circostanza maggiormente pericolosa; in caso d'incidente non è escludibile che si verifichino condizioni estreme capaci di far incendiare la vettura.

**In caso di incidente seguire queste istruzioni:**

- Spegnere il veicolo con veicoli Tesla Model S e Model 3 premere il pulsante "park" all'estremità della leva selettiva.
- Tenere presente che i veicoli elettrici non fanno rumore anche quando il gruppo motopropulsore è attivo.
- Chiamare l'assistenza stradale
- Chiamare uno dei recapiti dell'assistenza stradale del costruttore.
- In caso di emergenza, digitare 112.
- Consultare la scheda per il proprietario del veicolo posta nel vano portaoggetti per ulteriori informazioni sul servizio di assistenza stradale 24 ore su 24.

**Controlli preliminari (tutti i veicoli)**

- Non operare, anche temporaneamente, in cattive condizioni fisiche o psicologiche (malessere, capogiri, sonnolenza, ecc.) o affetti da vertigini, disfunzioni di cuore o altro disturbo che possa creare uno stato di pericolo.
- La guida è un'attività estremamente impegnativa che richiede il mantenimento di una buona forma fisica e mentale. Una dieta equilibrata, il consumo di bevande sane e una regolare attività fisica sono presupposti decisivi per prevenire sinistri di ogni genere.
- Regolare il sedile in modo da assumere la posizione più confortevole e idonea alla guida, con tutti i comandi a portata di mano. Assicurarsi che il poggiatesta sia regolato in modo da poter beneficiare della sua protezione in caso di incidente.
- Verificare l'efficienza dei sistemi frenanti, dei dispositivi di segnalazione ottici ed acustici e dei dispositivi di illuminazione dei veicoli.
- Accertarsi dell'esistenza a bordo del triangolo di segnalazione di auto ferma e della presenza del giubbotto ad alta visibilità.
- Accertarsi che gli pneumatici montati siano corretti rispetto alla stagione (dal 15 novembre al 15 aprile pneumatici invernali).
- In caso di neve prestare particolare attenzione alla guida.
- Qualsiasi anomalia deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro.

### Comportamento di guida (tutti i veicoli)

- Per ridurre al minimo il rischio di incidenti stradali **occorre rispettare gli interventi previsti nel libretto d'uso e manutenzione**, ma soprattutto occorre attenersi alle norme di comportamento dettate dal Codice Stradale, con particolare attenzione **all'uso delle cinture di sicurezza**, al **controllo della velocità** ed al **mantenimento della distanza di sicurezza**.
- Attenersi alle disposizioni di prevenzione relative ai rischi comportati dalla propria attività e osservare le norme di sicurezza attinenti.
- Non trasportare un numero di persone superiore a quello indicato sulla carta di circolazione del veicolo.
- Tenere allacciate le cinture di sicurezza e osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di sicurezza possibili (distanza di sicurezza, limiti di velocità, ecc.), attenendosi nella guida alla massima prudenza.
- Interrompere immediatamente la guida in caso di stanchezza o sonnolenza o di malessere, anche leggero.
- Non lasciare il veicolo incustodito senza aver provveduto a chiuderlo
- In caso di sosta imprevista su strada aperta al traffico, non uscire dall'autoveicolo senza avere indossato prima gli indumenti ad alta visibilità.

### Calore, fiamme, esplosione (limitatamente ai veicoli con motore endotermico)

Durante i rifornimenti di carburante spegnere il motore e non fumare

### Incidenti tra automezzi (tutti i veicoli)

Eeguire le operazioni di revisione e manutenzione necessarie al reimpiego, con particolare riguardo per gli pneumatici e freni, segnalando eventuali anomalie.

### Dispositivi di protezione individuale

Si ricorda che sebbene le cinture di sicurezza in dotazione non siano un DPI classificato ai sensi del Regolamento UE 2016/425 in questa sede si sottolinea l'obbligo di mantenerle costantemente allacciate durante la marcia. Tenere a bordo un indumento ad alta visibilità a portata di mano e indossarlo nei casi previsti dal codice della strada.

Gilet Alta Visibilità	Cinture di sicurezza
Tenere a bordo	In dotazione
<i>UNI EN ISO 20471:2017</i>	all'autoveicolo
	
Da tenere sempre a bordo e da utilizzare all'occorrenza	In dotazione allacciare sempre

**Art. 3 – Campo di applicazione  
comma 1**

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.

**Art. 2 - Definizioni  
comma 1, lettera a)**

«**lavoratore**»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

**comma 1, lettera e)**

«**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

**comma 1, lettera f)**

«**responsabile del servizio di prevenzione e protezione – R.S.P.P.**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

**comma 1, lettera g)**

«**addetto al servizio di prevenzione e protezione – A.S.P.P.**»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l);

**comma 1, lettera h)**

«**medico competente**»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

**comma 1, lettera i)**

«**rappresentante dei lavoratori per la sicurezza – R.L.S.**»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;

**Art. 18**

**comma 1, lettera b)**

«**addetti alla gestione dell'emergenza**»: i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

**Art. 15 - Misure generali di tutela**

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:

- a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
- b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle



attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

### **Art. 20 – Obblighi dei lavoratori**

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

- a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

### **art.36 Informazione ai lavoratori**

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
- b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 ( Add. al Primo soccorso e alla prevenzione incendi);
- d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

- a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
- b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
- c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9.

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.

### **Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

### **Art. 59 – Sanzioni per i lavoratori**

1. I lavoratori sono puniti:

- a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);
- b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione.

### **Tutela delle lavoratrici in gravidanza, puerpere e in allattamento fino al settimo mese dopo il parto**

In base al Decreto Legislativo 81/2008, all'art. 28, comma 1, e all'art. 183, si informano le lavoratrici che è obbligatorio (D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001 art. 8 comma 2) che comunichino al datore di lavoro l'eventuale stato di gravidanza appena ne vengano a conoscenza, e se nel successivo periodo post-parto siano in "allattamento". Il datore di lavoro deve venire a conoscenza di ciò in modo che possa valutare appropriatamente i rischi lavorativi per tali lavoratrici.

E' previsto inoltre che, se necessario, sentito il medico competente, il datore di lavoro proceda alla modifica temporanea delle condizioni o dell'orario di lavoro al fine di evitare l'esposizione al rischio delle lavoratrici. In tale ambito si procederà quindi alle modifiche necessarie sia per quanto riguarda eventuali spostamenti (di reparto e/o di mansione), sia per quanto riguarda l'orario di lavoro (turni diurni o in orario più consoni allo stato di gravidanza o di allattamento) così come prescritto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 66 del 6 maggio 1997.

Nel caso in cui le modifiche delle condizioni o dell'orario di lavoro non fossero possibili, si procederà allo spostamento ad altre mansioni delle lavoratrici, informando contestualmente il Servizio Ispezione del Lavoro territorialmente competente.



Presso la bacheca aziendale è disponibile per la consultazione il piano di emergenza. Di seguito scheda riepilogativa sull'utilizzo dei mezzi di spegnimento

1. Sezionare o interrompere completamente eventuali linee di gas metano
2. Fermare gli impianti o gli apparecchi di ventilazione e condizionamento: in tal modo si toglie un notevole apporto d'aria atta ad eliminare l'incendio e si impedisce l'immissione di gas o vapori tossici provocati dalla combustione in locali non raggiunti dalle fiamme
3. Su impianti in tensione o in prossimità di questi è proibito l'uso di acqua o di altre sostanze conduttrici.
4. Nel caso di fughe di gas incendiato da bombole o da tubazioni occorre erogare il getto di sostanza estinguente in maniera da seguire la stessa direzione della fiamma: non tagliare trasversalmente né colpire frontalmente la fiamma



5. Dirigere il getto alla base delle fiamme
6. Non attraversare con il getto le fiamme
7. Non usare gli ascensori durante un incendio, a meno che non sia del tipo a prova di fumo e alimentato anche con gruppo elettrogeno di emergenza
8. In un locale invaso da fumo e in mancanza di autorespiratori, occorre abbassarsi quanto più possibile sul pavimento per facilitare la respirazione. Si ricordi in proposito che i fumi caldi tendono verso l'alto, mentre l'aria fresca per la combustione affluisce nelle zone più basse; possiamo aiutarci respirando attraverso la bocca coperta da un fazzoletto bagnato
9. Non bisogna mai aprire le porte oltre le quali si sospetta la presenza di un incendio
10. Quando è possibile, allontanare dal locale interessato dall'incendio tutti i recipienti in pressione contenenti gas liquidi infiammabili o comburenti

11. Per cautelarsi contro il crollo di strutture e materiali, occorre tenersi quanto più possibile vicino alle pareti e sotto gli architravi di porte o finestre, oppure nelle loro immediate vicinanze
12. Non sprecare inutilmente sostanza estinguente (usare, se consentito dal tipo dell'estintore, una erogazione intermittente)
13. Nel caso d'incendio, in presenza di vento, portarsi sopra vento rispetto al fuoco



14. Non dirigere mai il getto contro le persone
15. Non avvicinarsi a recipienti aperti contenenti liquidi infiammabili ed evitare il rovesciamento degli stessi



16. Usare, per quanto possibile, indumenti e mezzi personali di protezione
17. Porsi in posizione tale da non avere la visibilità e la respirazione ostacolate dal fumo



18. Intervenire in modo che il getto non causi proiezioni di liquido infiammabile al di fuori del recipiente



**Impiegato con uso di Vdt**
**Descrizione delle attività ed indicazione dei rischi residui**

La mansione impiegato svolge prevalentemente attività di tipo intellettuale all'interno degli uffici. Utilizzando materiale come computer, stampante, materiale di cancelleria. Limitatamente agli impiegati commerciali e informatici è previsto l'uso dell'autoveicolo aziendale.

**RISCHI RESIDUI:**

Scivolamenti, cadute, inciampi	Elettrocuzione
Rischio stress lavoro correlato	Affaticamento visivo e postura
Aggressione	Incidenti stradali

<i>SCIVOLAMENTI, CADUTE, INCIAMPI</i>	<i>RISCHIO RESIDUO MOLTO BASSO</i>			
<p>Il rischio si concretizza principalmente in caso di lavaggio dei pavimenti nei corridoi. In tal caso, deve essere segnalata chiaramente la presenza di piano scivoloso mediante apposito cartello giallo di indicazione.</p> <p>I percorsi devono sempre essere mantenuti sgombri da attrezzature, materiali o altro capace di ostacolare il cammino degli operatori.</p>	P	M	R	<input type="checkbox"/> Sorveglianza sanitaria
	1	2	2	
	<i>DPI NECESSARI</i>			
	<input type="checkbox"/>	Elmetto	<input type="checkbox"/>	Occhiali
	<input type="checkbox"/>	Copricapo	<input type="checkbox"/>	Guanti
	<input type="checkbox"/>	Schermo	<input type="checkbox"/>	Indumenti
	<input type="checkbox"/>	Calzature di sicurezza		
	<input type="checkbox"/>	Protettore auricolare		
	<input type="checkbox"/>	Protezione vie respiratorie		
	<input type="checkbox"/>	Attrezzatura anticaduta		
<input type="checkbox"/>	Indumenti ad alta visibilità			

<i>AFFATICAMENTO VISIVO E POSTURA</i>	<i>RISCHIO RESIDUO</i>			
<p>Per il corretto uso del terminale occorre prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Una corretta illuminazione dell'ambiente per eliminare eventuali riflessi sul monitor e garantire un adeguato contrasto di illuminazione tra la zona di lavoro e lo sfondo;</li> <li>• una corretta disposizione del monitor a 90° rispetto alle finestre;</li> <li>• arredamento in grado di fornire una corretta postura ergonomica.</li> </ul> <p>Il videoterminale ha diritto ad una sosta lavorativa di 15 minuti ogni due ore continuative di lavoro.</p> <p>Si prevede sorveglianza sanitaria nel caso in cui l'attività al VDT superi le 20 ore settimanali.</p>	P	M	R	<input checked="" type="checkbox"/> Sorveglianza sanitaria
	2	2	4	
	<i>DPI NECESSARI</i>			
	<input type="checkbox"/>	Elmetto	<input type="checkbox"/>	Occhiali
	<input type="checkbox"/>	Copricapo	<input type="checkbox"/>	Guanti
	<input type="checkbox"/>	Schermo	<input type="checkbox"/>	Indumenti
	<input type="checkbox"/>	Calzature di sicurezza		
	<input type="checkbox"/>	Protettore auricolare		
	<input type="checkbox"/>	Protezione vie respiratorie		
	<input type="checkbox"/>	Attrezzatura anticaduta		
<input type="checkbox"/>	Indumenti ad alta visibilità			

<i>STRESS LAVORO CORRELATO</i>	<i>RISCHIO RESIDUO BASSO</i>			
Cfr. sezione specifica del presente D.V.R.	P	M	R	<input type="checkbox"/> Sorveglianza sanitaria
	2	2	4	
	<i>Dpi necessari</i>			
<input type="checkbox"/>	Elmetto	<input type="checkbox"/>	Occhiali	

<input type="checkbox"/>	Copricapo	<input type="checkbox"/>	Guanti
<input type="checkbox"/>	Schermo	<input type="checkbox"/>	Indumenti
<input type="checkbox"/>	Calzature di sicurezza		
<input type="checkbox"/>	Protettore auricolare		
<input type="checkbox"/>	Protezione vie respiratorie		
<input type="checkbox"/>	Attrezzatura anticaduta		
<input type="checkbox"/>	Indumenti ad alta visibilità		

<b>INCIDENTI STRADALI</b>	<b>RISCHIO RESIDUO BASSO</b>			
La circolazione su strada come è noto determina ogni anno numerosi infortuni. Tuttavia questi infortuni si possono ridurre mediante una gestione efficace e l'adozione di misure di prevenzione evidenziate nella apposita sezione. Decisivo il rispetto del divieto assoluto di assunzione di sostanze alcoliche e/o psicotrope (queste ultime non soggette al controllo previsto dal protocollo sanitario).	P	M	R	<input type="checkbox"/> Sorveglianza sanitaria
	2	3	6	
	<i>Dpi necessari</i>			
	<input type="checkbox"/>	Elmetto	<input type="checkbox"/>	Occhiali
	<input type="checkbox"/>	Copricapo	<input type="checkbox"/>	Guanti
	<input type="checkbox"/>	Schermo	<input type="checkbox"/>	Indumenti
	<input type="checkbox"/>	Calzature di sicurezza		
	<input type="checkbox"/>	Protettore auricolare		
	<input type="checkbox"/>	Protezione vie respiratorie		
	<input type="checkbox"/>	Attrezzatura anticaduta		
<input type="checkbox"/>	Indumenti ad alta visibilità			

<b>AGGRESSIONE</b>	<b>RISCHIO RESIDUO</b>			
Cfr. sezione specifica del presente D.V.R.	P	M	R	<input type="checkbox"/> Sorveglianza Sanitaria
	1	3	3	
	<i>Dpi necessari</i>			
	<input type="checkbox"/>	Elmetto	<input type="checkbox"/>	Occhiali
	<input type="checkbox"/>	Copricapo	<input type="checkbox"/>	Guanti
	<input type="checkbox"/>	Schermo	<input type="checkbox"/>	Indumenti
	<input type="checkbox"/>	Calzature di sicurezza		
	<input type="checkbox"/>	Protettore auricolare		
	<input type="checkbox"/>	Protezione vie respiratorie		
	<input type="checkbox"/>	Attrezzatura anticaduta		
<input type="checkbox"/>	Indumenti ad alta visibilità			

<b>ELETTROCUZIONE</b>	<b>RISCHIO RESIDUO BASSO</b>			
Il rischio si concretizza a causa dell'utilizzo di apparecchiatura d'ufficio di vario genere alimentata elettricamente a bassa tensione (non oltre i 230 V). Per limitare il rischio al minimo occorre osservare alcune semplici ma importanti regole generali, di seguito riportate. - I lavoratori non sono autorizzati a compiere nessun tipo di intervento di natura elettrica sui componenti dell'impianto fisso e sulle apparecchiature, né ad aprire quadri elettrici. - Qualora venga individuata un'anomalia, fumo, surriscaldamento anomalo, una parte dell'impianto non più integra o comunque elementi	P	M	R	<input type="checkbox"/> Sorveglianza sanitaria
	1	3	3	
	<i>DPI NECESSARI</i>			
	<input type="checkbox"/>	Elmetto	<input type="checkbox"/>	Occhiali
	<input type="checkbox"/>	Copricapo	<input type="checkbox"/>	Guanti
	<input type="checkbox"/>	Schermo	<input type="checkbox"/>	Indumenti
	<input type="checkbox"/>	Calzature di sicurezza		
	<input type="checkbox"/>	Protettore auricolare		
	<input type="checkbox"/>	Protezione vie respiratorie		
	<input type="checkbox"/>	Attrezzatura anticaduta		

per cui venga messa a rischio l'incolumità fisica di chiunque, occorre spegnere gli utilizzatori e segnalare il tutto al responsabile, con l'urgenza che il caso richiede.

- Se vengono avvertite scosse elettriche, anche di lieve entità, nel contatto con masse metalliche, avvertire il responsabile affinché venga controllata l'efficienza dei sistemi di messa a terra.

- Non sovraccaricare mai le prese elettriche: sono progettate ed installate per sostenere un assorbimento elettrico limitato.

Fare attenzione a non versare acqua o altre sostanze conduttrici in prossimità di conduttori, prese di corrente e apparecchiature elettriche sotto tensione.